

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 769

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore COSSIGA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 LUGLIO 2006

Nomina del Comandante generale del Corpo della
guardia di finanza e variazione nella denominazione
dei gradi degli ufficiali del Corpo

ONOREVOLI SENATORI. - Occorre adeguare i criteri di nomina del Comandante generale della Guardia di finanza a quelli adottati dalla riforma dell'Arma dei carabinieri, | come attuato dalla prassi, anche in relazione al carattere squisitamente ed altamente tecnico-specialistico dei compiti e delle funzioni di questa speciale Forza di polizia.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1

*(Nomina del Comandante generale
della Guardia di finanza)*

1. Il primo comma dell'articolo 4 della legge 23 aprile 1959, n. 189, è sostituito dal seguente:

«Il Comandante generale della Guardia di finanza:

a) è nominato e revocato, anche prima della scadenza del mandato, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione adottata dal Consiglio dei Ministri, su designazione del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell'interno e della difesa;

b) è prescelto tra i generali di Corpo d'armata della Guardia di finanza in servizio permanente effettivo;

c) se al prescelto manchino meno di due anni di permanenza nel servizio permanente effettivo, con la nomina è confermato in questo stato fino al termine dell'incarico conferitogli;

d) assume il grado di generale luogotenente.

Art. 2.

*(Variazioni nella denominazione dei gradi
degli ufficiali della Guardia di finanza)*

1. I gradi degli ufficiali generali della Guardia di finanza sono mutati come segue:

a) il Comandante generale assume il grado di generale luogotenente;

b) da generale di Corpo d'armata in tenente generale, da generale di divisione in brigadiere generale e da generale di brigata in maggiore generale.